



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Prot. n. 58 (1.1) del 20.1.2017

OFFERTA FORMATIVA PER STAGE DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA

La Procura della Repubblica di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), **procede alla selezione di n. 5 laureati in giurisprudenza per accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati di questo ufficio requirente.**

Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopra indicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Quando si presenta la domanda di ammissione

La domanda di ammissione allo stage formativo va presentata da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti entro il **28 febbraio 2017 ore 13.00 esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo : procura.reggioemilia@giustizia.it.**

Come si presenta la domanda di ammissione

La domanda di ammissione è presente nel sito del Ministero della Giustizia al seguente link:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp

va indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013. In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere attestata in una autocertificazione.

I magistrati formatori

I tirocinanti sono affidati a dei magistrati formatori che si sono resi disponibili.

Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti.

Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l'attività svolta in relazione allo stage formativo. Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

Come si svolge il tirocinio formativo

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.

Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).

I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Vantaggi del tirocinio formativo

L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;

- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Erogazione eventuale borsa di studio.

Ai sensi dell'art.73 comma 8 bis e 8 ter D.L. 21/06/2013 n. 69 è prevista la possibilità di attribuire ai tirocinanti una borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili. A tal fine il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina annualmente l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti per l'attribuzione, i termini e le modalità di presentazione della domanda. A mero titolo informativo si segnala il D.M. emesso lo scorso anno in data 15/10/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 257 del 04/11/2015.

PER EVENTUALI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI CI SI PUO' RIVOLGERE AI FUNZIONARI:

- Dr.ssa Giuseppina Vinci – tel. 0522510766 – mail: giuseppina.vinci@giustizia.it
- Dr. Massimo Romei – tel. 0522510758 – mail: massimo.romei@giustizia.it

Segreteria amministrativa: Rabitti Mara – tel. 0522/510821 – mail: mara.rabitti@giustizia.it

Reggio Emilia, 11 gennaio 2017

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Giorgio Grandinetti

